



COMUNE DI ACCUMOLI

ORIGINALE

AREA IV EDILIZIA, RICOSTRUZIONE ed URBANISTICA

Determinazione n. 23 del 14-11-2019

OGGETTO	<i>Autorizzazione paesaggistica n.04/2019 ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs n. 42/2004. Parere paesaggistico ai sensi dell'art.32 L.47/85 per Concessione in Sanatoria n.926 del 26/03/1986 a variazione della Licenza Edilizia n.48/1975 - Istante Quirino Valeri ed altri Fraz. Grisciano - Via Palazzo 28 - prot. n.5826 del 23/07/2019 - fg 1 p.lla 398.</i>
---------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO che l'art. 107 del suddetto decreto attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici;

VISTO che lo stesso prevede che nei Comuni privi di dirigenti tali funzioni siano svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto sindacale di nomina del responsabile dell'area tecnica e di attribuzione dell'indennità di funzione, n. 05 del 02/01/2018;

VISTA la domanda presentata dal Sig. Valeri Quirino ed altri in data 23/07/2019 prot. n.5826, corredata della documentazione prevista e del relativo progetto, intesa ad ottenere ai sensi dell'art. 32 della Legge n.47/85 e s.m.i., l'autorizzazione per la "La domanda di Concessione in Sanatoria n.926/1986 a variante della Licenza Edilizia n.48/1975 in Frazione Grisciano", in area sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) e f) del D.Lgs. n. 42/2004, dall'art. 9 delle norme del PTPR e s.m.i., censita al NCEU al fg.1 p.la 398;

VISTO che dall'esame della documentazione allegata, l'istanza risulta completa ai sensi del D.P.R. n. 31/2017 e successive modifiche e integrazioni,

VISTO che dalla relazione tecnica dell'arch. Giulia Villani l'intervento, per cui si chiede autorizzazione paesaggistica e propedeutico al rilascio di Concessione in Sanatoria (prot. n.926 del 26/03/1986) ai sensi della L.47/85 consiste in un cambio di destinazione d'uso e un ampliamento di cubatura, entrambi gli interventi risalgono al 1978 in difformità rispetto alla licenza edilizia n.48 del 1975, presso la Frazione Grisciano Comune di Accumoli;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, con il quale sono state delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i. recante il "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*", con il quale è stata organicamente riordinata la normativa per la tutela dei beni culturali e del paesaggio;

VISTA la L.R. n. 59 del 19.12.1995 e s.m.i., con la quale sono state subdelegate ai Comuni alcune delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione in materia di tutela ambientale, "*subdelega ai Comuni con funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche alle leggi regionali 16 marzo 1982 n. 16 e 3 gennaio 1986 n.1*";

VISTA la determinazione della Regione Lazio n. B6832 del 28.12.2009, che individua il Comune di Accumoli tra i Comuni in possesso dei requisiti necessari per il mantenimento della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica dal 01.01.2010;

VISTA la legge Regionale n. 24 del 06.07.1998 e s.m.i., che disciplina la "*pianificazione paesistica e la tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico*" e con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio (P.T.P.);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 4475 del 30.07.1999, con la quale è stato approvato il Testo Coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. Ambito Territoriale n. 5 - Rieti (art. 20 comma 2 legge Regionale n. 24 del 06.07.1998 e s.m.i.);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 556 del 25.07.2007, inerente l'adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della Legge Regionale n. 24/1998 e s.m.i. e la successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 1025 del 21.12.2007, recante le modifiche, le integrazioni e la rettifica della precedente delibera;

RILEVATO che dall'esame istruttorio del progetto presentato da Quirino Valeri ed altri risulta quanto segue:

INQUADRAMENTO

Destinazione d'uso di PRG: Zona B/1 - zona di completamento art.19 della G.R. Lazio n. 889 del 16/11/17;

P.T.P.R. Lazio adottato - D.G.R.n. 556 del 25.07.07 e D.G.R. n.1025 del 21.12.07 disciplina di tutela, d'uso e valorizzazione dei paesaggi: paesaggio degli Insediamenti Urbani art.27;

P.T.P.R. Lazio adottato - D.G.R.n. 556 del 25.07.07 e D.G.R. n.1025 del 21.12.07: la zona ricade nelle aree tutelate per legge: protezione dei corsi delle acque pubbliche, protezione dei parchi e delle riserve naturali artt.9-35-37, per quanto riguarda la protezione dei parchi e delle riserve naturali è stato rilasciato parere favorevole con prescrizioni prot. n. 2019.0007109, Pos. UT-RAU-EDLZ1666 del 18/06/2019 da parte dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga conformemente al comma 9, dell'art.37 delle NTA del PTPR;

D.P.R. 24/12/1954), art. 134, c.1, lett. b) ed art. 142 del D. Lgs. 42/04;

Altri vincoli: artt.7 e 9 della L.R.24/98 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico;

L'autorizzazione è subdelegabile ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. I della L.R. n° 59 del 19.12.1995 e s.m.i.;

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento per cui si chiede parere paesaggistico propedeutico al rilascio di Concessione in Sanatoria (la cui domanda è stata presentata con prot. n.926 del 26/03/1986 ai sensi della L. 47/85) consiste in un cambio di destinazione d'uso da magazzino - fienile ad abitazione e in un ampliamento di cubatura. Come dichiarato dal tecnico incaricato entrambi gli interventi risalgono al 1978, in conformità rispetto alla licenza edilizia n.48 del 1975.

Rispetto alla conformazione del fabbricato legittimata dalla licenza edilizia n.48/1975 di cui sopra, come dichiarato dal progettista, le opere realizzate senza autorizzazione consistono: nella realizzazione di un ampliamento nella parte sud - est del fabbricato al piano terra, nella trasformazione della copertura a terrazza praticabile in ambiente di ingresso dell'unità immobiliare soprastante, con conseguente non rispetto della sagoma della preesistenza in pianta in direzione nord-est, sud-ovest, nord-ovest;

VISTO il parere espresso con prescrizioni dal tecnico incaricato, Dott.ssa Arch. Giulia Villani, incaricata con determinazione n. 12 del 12/06/2018, in merito alla VALUTAZIONE in ordine alla COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA dell'intervento, prot. n.6203 del 05/08/2019 come di seguito riportato:

In merito al progetto in oggetto, si esprimono le seguenti considerazioni comprensive di eventuali prescrizioni in ordine alla compatibilità dell'intervento ai livelli di tutela vigenti:

- gli infissi siano in legno di colore del legno stesso;
- siano mantenuti gli scuri in legno;

- il fabbricato sia interamente intonacato e la tinteggiatura, mai di natura plastica, sia del colore delle terre, qualora non si optasse per rivestimento in pietra a faccia vista;

- siano rimossi eventuali fili di impianti attualmente fuori traccia;

- la copertura a falda abbia manto di copertura con tegole di laterizio e sporto del tetto realizzato con palombelle in legno e sovrastanti pianelle in laterizio o tavolato in legno;

- si adottino opere di lattoneria in rame.

CONSIDERATO che l'intervento proposto può ritenersi conforme, ai sensi del comma 7, art. 146 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.;

CONSIDERATO che gli elaborati ed il relativo esame istruttorio del progetto sono stati trasmessi alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici in data 11/04/2019 prot. n.3065;

CONSIDERATO che il 17/09/2019 prot. n.7264 è pervenuta l'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, con il prescritto parere favorevole per quanto riguarda il cambio di destinazione d'uso, ma rispetto l'aumento della cubatura si ritiene che non sia ammissibile un aumento eccedente il 20% che legittimi una futura ricostruzione con le stesse volumetrie attuali, si prescrive pertanto, oltre alle indicazioni fornite dall'istruttoria dell'ufficio tecnico del Comune di Accumoli, che la volumetria dell'edificio di progetto sia la stessa autorizzata con licenza n.48/1975 con un eventuale aumento di cubatura che non superi il 20%. Con nota del 16/10/2019 prot. n.14142 l'Ing. Smargiassi Tommaso fa delle osservazioni in merito e la Soprintendenza prende atto che dai calcoli effettuati, si evidenzia un ridimensionamento dell'entità dell'abuso. Si fa notare che rispetto ai nuovi calcoli l'aumento massimo pari al 20% sarebbe di 169,24 mc, per un totale di 1015,44 mc (846,20 mc < volume assentito con concessione 48/1975> +169,24 mc), dal conteggio da voi effettuato risultano 1088,78 mc e cioè 73,34 mc in più (pari a circa 20 mq in più considerando un'altezza del piano terra pari a 3.64 mq). Per tali motivi trattandosi di una quantità consistente si prescrive di prevedere nel progetto di ricostruzione un aumento di cubatura che resti comunque entro il 20%, così indicato nel parere della Soprintendenza del 29/10/2019 prot. n.8552;

VISTO l'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 139 del 09.07.2010 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1.** Ai sensi dell'art.146, comma 7, del D. Lgs. n. 42/04 e s.m.i., **la conformità all'esecuzione delle opere di cui al progetto descritto in premessa, con le prescrizioni sopra indicate;**
- 2.** La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini ambientali e paesaggistici;
- 3.** Restano fermi gli obblighi previsti dal Titolo I del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.;
- 4.** La presente autorizzazione:
 - sarà pubblicata secondo il disposto dell'art. 1, comma 2, della L.R. n. 59 del 19.12.1995 e s.m.i.;
 - è efficace trascorsi 20 giorni dall'invio alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e alla Regione Lazio, in conformità a quanto previsto dall'art. 146, comma 11, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
 - è valida cinque anni, ai sensi dell'art. 4, comma 11, del D.P.R. n. 139 del 09.07.2010 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica della presente.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Giulia Villani




Il Responsabile dell'Area

Arch. Dario Secondino


